



Le novità dell'Accordo Economico Collettivo per la Rappresentanza Commerciale - Settore Industria



VECCHIO ACCORDO



Decorrenza 20 marzo 2002

Scadenza 31 marzo 2005

NUOVO ACCORDO



Decorrenza 1 settembre 2014

**Decorrenza 1 gennaio 2016
per indennità meritocratica**

Scadenza 31 dicembre 2017

Art. 2 zona di attività e variazioni rapporto

Variazione =
variazioni di Zona, Territorio, Clientela o Prodotto
Senza il consenso dell'Agente

Variazione di lieve entità: dallo 0 al 5% di provvigione
Senza preavviso, efficaci dalla comunicazione

Variazione di media entità: dal 5 al 15% di provvigione
2 mesi (4 mono) di preavviso se non diversa decorrenza concordata,
comunicazione scritta

Variazione di rilevante entità: oltre il 15% di provvigione
Preavviso previsto dall'AEC se non diversa decorrenza concordata,
comunicazione scritta

Art. 2 zona di attività e variazioni rapporto

**Viene abbassata dal 20 al 15%
la variazione unilaterale definita «rilevante»**

**Vengono sommate le variazioni di «lieve
entità» nei 18 o 24 mesi per Monomandatari**

Se l'agente non accetta le variazioni di media e rilevante entità (o l'insieme di quelle di lieve e media entità nei 18 mesi - 24 mesi per mono) ha 30 giorni di tempo per comunicarlo all'azienda. La mancata accettazione diventa lettera di disdetta del contratto con preavviso. L'azienda liquiderà all'agente tutte le indennità.

Art. 3 Campionario



L'addebito del valore del campionario, se affidato all'agente, sussiste solo in mancata o parziale restituzione o danneggiamento non dovuto alla normale usura

Non è previsto l'addebito del campionario all'agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopra indicati

Art. 4 Contratto a Tempo Determinato

Nel caso di nuovi rapporti con contratto a tempo determinato per la stessa attività (zona, prodotti e clienti), la casa mandante può stabilire il periodo di prova solamente per il primo rapporto

Altre novità

I termini per comunicazione all'agente da parte della mandante della «mancata accettazione dell'ordine» passa da 60 a 30 giorni

In caso di ritardato pagamento delle provvigioni di oltre 15 giorni, viene chiarito che si applicano gli «interessi moratori» di cui al D Lgs 231/02 modificato dal D lgs 192-12

Sono state aggiornate le disposizioni con riferimento al «tasso di rendimento del FIRR»

Art. 10 indennità scioglimento del contratto

Alla risoluzione del contratto sarà corrisposta all'agente una indennità, in tre emolumenti, in assolvimento di quanto previsto dall'articolo 1751 codice civile

**Fondo
Indennità
Risoluzione
Rapporto**

**Indennità
suppletiva
di clientela**

**Indennità
meritocratica**

Art. 10 indennità scioglimento del contratto

Viene chiarito che le indennità di scioglimento del contratto vengono riconosciute all'agente o rappresentante anche a successivamente:

- **al conseguimento della pensione anticipata Enasarco**
- **al conseguimento della pensione INPS di vecchiaia**
- **al conseguimento della pensione INPS anticipata.**

Art. 10 indennità scioglimento del contratto

Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Viene riconosciuto all'agente in tutte le ipotesi di cessazione del contratto, anche se non ci sia stato alcun incremento di clientela o di fatturato. Risponde al principio di equità.

MONO:

- 4% su provvigioni fino a 12,400,00 € annui
- 2% su provvigioni da 12,400,01 a 18,600,00 € annui
- 1% sull'eccedenza

PLURI:

- 4% su provvigioni fino a 6,200,00 € annui
- 2% su provvigioni da 6,200,01 a 9,300,00 € annui
- 1% sull'eccedenza

Non viene riconosciuta all'agente nel caso ci siano ritenzione indebite di somme, concorrenza sleale, o violazione del vincolo di esclusiva.

Art. 10 indennità scioglimento del contratto

Indennità suppletiva di clientela

Viene riconosciuto all'agente anche senza incrementi di clientela o di fatturato, solo se il contratto si scioglie ad iniziativa della mandante, non per giusta causa, ed in casi di malattia, morte o pensionamento Enasarco o INPS dell'agente. Risponde al principio di equità.

Per tutti:

- 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e altre somme maturate
- 0,50% sulle somme maturate dal 4° anno, e fino a 45,000,00 € di provvigione
- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il 6° anno, e nel limite di 45,000,00€ di provvigione

L'indennità suppletiva di clientela non viene pagata se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente

Art. 11 indennità di fine rapporto

Indennità meritocratica

- Viene riconosciuta all'agente, oltre nei casi previsti per l'indennità suppletiva di clientela, se ha sensibilmente sviluppato gli affari o creato nuova clientela con vantaggi per la preponente.
- Viene erogata se la somma delle altre due indennità è inferiore al valore massimo previsto dall'articolo 1751 del codice civile, ovvero erogata l'eccedenza in forma di indennità meritocratica.
- Viene erogata, nei termini e nelle condizioni di cui sopra, anche per lo scioglimento del Contratto a Termine

Art. 1751 Codice Civile - (...) L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni rimosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.(...)

Art. 11 indennità di fine rapporto

Indennità meritocratica: **modificata sensibilmente dall'AEC**

Viene calcolata individuando:

- il valore dell'incremento della clientela e del giro d'affari;
- il periodo di prognosi, stimando il periodo nel quale la preponente continuerà a trarre vantaggi dal lavoro dell'agente;
- il tasso di migrazione della clientela, in base alla tipologia dell'agente e alla durata del rapporto contrattuale

Tramite le apposite tabelle previste nella nuova norma dell'AEC si calcola l'Indennità da erogare.

Viene prevista una norma transitoria, al fine di una corretta applicazione del conteggio.

Art. 13 gravidanza e puerperio

- Prevista la sospensione del rapporto per un massimo di **12 mesi** (in luogo degli 8 precedenti) senza risoluzione del rapporto
- Stessa norma in caso di adozione o affidamento
- Il periodo si riduce a 5 mesi in caso interruzione di gravidanza, e su richiesta dell'agente
- in quel periodo la mandante può provvedere in proprio o dare ad altri il mandato
- L'agente non percepisce compensi o proventi sugli affari conclusi dalla mandante o da altri

Art. 19 procedure di conciliazione

Il nuovo AEC Industria prevede procedure di conciliazione tra le parti in base all'art. 410 e seguenti del c.p.c. al fine di ridurre il ricorso agli interventi della giurisdizione statale.

Entro 6 mesi dalla firma prevista una commissione che definisca regolamento per le procedure di conciliazione.

Art. 20 Ente Bilaterale Nazionale

Il nuovo AEC Industria prevede l'istituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale degli Agenti di Commercio che opererà su:

- Studi e ricerche sui bisogni formativi;
- Formazione e riqualificazione professionale;
- Osservatorio nazionale sulla professione;
- Altri compiti che le parti decideranno.

Entro 6 mesi dalla firma prevista una commissione che definisca proposte di statuto e regolamento.

Le novità dell'Accordo Economico Collettivo per la Rappresentanza Commerciale - Settore Industria

